

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 dicembre 2016.

Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico che all'allegato II contiene le informazioni da notificare prima di entrare in porto;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico» che riporta all'allegato III il modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata in porto;

Vista la direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico, recepita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° luglio 2009;

Vista la direttiva 2015/2087/CE della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Ritenuta la necessità di recepire la citata direttiva 2015/2087/CE, provvedendo a tal fine a sostituire l'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

Visto in particolare l'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il quale prevede che l'allegato III è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede comunitaria;

Vista la risoluzione MEPC.201(62) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) adottata il 15 luglio 2011 che modifica l'allegato V della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), introducendo una nuova e più dettagliata classificazione dei rifiuti;

Considerato che questa nuova classificazione dei rifiuti si riflette nella circolare MEPC.1/Circ. 644 Rev.1 dell'IMO del 1° luglio 2013, che stabilisce un formato standard per il modulo di notifica anticipata per i rifiuti da consegnare ad impianti di raccolta portuali;

Vista la direttiva 2010/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, recepita dall'art. 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il regolamento comunitario n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento comunitario n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il decreto del Ministero della salute 22 maggio 2001 relativo alla gestione e distribuzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

Ritenuto opportuno, per garantire la coerenza con le misure adottate dall'IMO, adottare un modello integrato che sia adattato alla nuova classificazione di cui all'allegato V modificato della convenzione MARPOL 73/78 e che includa le informazioni relative al conferimento dei rifiuti nel porto precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è sostituito con l'allegato al presente decreto.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: GALLETTI



	Provenienti da navi che effettuano tragitti comunitari/nazionali						
Rifiuti domestici (ad es. carta, stracci, vetro, metallo, etc.)							
Olio da cucina							
Ceneri prodotte dagli inceneritori							
Residui operativi							
Carcasse di animali							
Residui del carico ⁽³⁾ (specificare) ⁽⁴⁾							
<p>⁽¹⁾ Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV della Convenzione Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico in mare autorizzato.</p> <p>⁽²⁾ Sono da considerarsi: i rifiuti alimentari prodotti da navi provenienti da paesi extra EU e dalla Sardegna secondo quanto disposto dal decreto del Ministero della Salute 22 maggio 2001; le derrate alimentari acquisite al di fuori dell'Unione europea oppure procurate al di fuori dell'Unione europea e portate a bordo da passeggeri o componenti dell'equipaggio.</p> <p>⁽³⁾ Può trattarsi di stime</p> <p>⁽⁴⁾ I residui del carico sono specificati e classificati in base ai pertinenti allegati della Convenzione Marpol 73/78, in particolare allegati I, II e V.</p>							

Note

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Gli Stati membri decidono quali organismi riceveranno copie della presente notifica.
3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo

— che le suddette informazioni sono accurate e corrette

— che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

Data

Ora

Firma

